


Relazione al convegno del 03/12/2018

Il Condominio SuperAbile

IVA Agevolata 4% per le opere di abbattimento delle barriere architettoniche	2
IVA Agevolata 10% su manutenzione ordinaria e Iva su beni significativi	4
Agevolazione 10% senza limiti in caso di manutenzioni straordinarie	8
Contributi a fondo perduto per opere di abbattimento barriere architettoniche	9
Domanda per il contributo a fondo perduto	12
Come viene calcolato il contributo	14
Cumulabilità con altre detrazioni e contributi	15
Riqualficazione energetica e Eco Bonus comunicazioni all'Enea	16



IVA Agevolata 4% per le opere di abbattimento delle barriere architettoniche

La normativa fiscale che prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta alle operazioni direttamente finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche si trova nel **DPR 26 ottobre 1972 n. 633, tabella A - parte II, punto 41 ter.**

PARTE II

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 4%

41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche

Da sottolineare che l'**ambito di applicazione dell'aliquota di IVA agevolata al 4%** è relativo agli **interventi e innovazioni di immobili già esistenti** limitatamente alle prestazioni dipendenti da contratti d'appalto.

L'aliquota ridotta si applica a tutto il corrispettivo e a nulla rileva l'impiego di beni finiti acquistati con l'aliquota IVA ordinaria.

L'IVA agevolata al 4% si applica all'abbattimento delle barriere architettoniche presenti sia in singole unità immobiliari sia in parti comuni dell'edificio, si applica a:

- sostituzione di pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti;
- rifacimento di scale e ascensori;
- inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici, di servoscala o piattaforme elevabili;
- rifacimento e adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, ascensori, citofoni, ecc.)

Dichiarazione per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata per il superamento o l'eliminazione di barriere architettoniche

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ C. F. _____

Dichiara

che le opere interne direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche nell'immobile sito a Roma via _____ effettuate in ottemperanza della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e del d.m. 14 giugno 1989, n. 236 presentano le caratteristiche oggettive per poter beneficiare dell'applicazione dell'aliquota IVA del 4% sui corrispettivi d'appalto (o subappalto) fatturati, ai sensi del n. 1-ter della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Chiede

L'applicazione dell'aliquota IVA del 4% nei limiti ivi previsti.

A tale fine si allega fotocopia della comunicazione amministrativa (nell'ipotesi di opere volte all'eliminazione di barriere architettoniche che alterano la sagoma dell'edificio). Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentirvi l'emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche.

Roma lì _____

In fede

IVA Agevolata 10% su manutenzione ordinaria e Iva su beni significativi

Viene introdotta una norma di interpretazione autentica all'art. 7, comma 1, lettera b), legge n. 488/1999, nonché al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, in materia di “beni significativi”. Tale norma, nata come norma temporanea è stata prorogata di anno in anno fino a che è stata resa permanente dalla Legge 191/09.

L'art. 7, comma 1, lett. b) della L. n. 488/99 prevede l'applicazione dell'**aliquota Iva ridotta del 10%** alle *“prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n.457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”*.

Fabbricati a prevalente destinazione abitativa vedi Circolare n. 71/E/2000:

L'art. 2, comma 11, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge Finanziaria 2010) ha previsto l'applicazione, a regime, dell'aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili abitativi.

Secondo i chiarimenti contenuti nella circolare ministeriale 71/E del 7/4/2000, rientrano nell'**agevolazione iva del 10%** le manutenzioni effettuate su:

1) unità immobiliari di tipo abitativo (con categoria catastale da A/1 ad A/11 con esclusione della categoria A/10 relativa agli uffici)

- 2) **pertinenze degli immobili abitativi anche se la manutenzione riguarda la sola pertinenza e anche se la stessa è situata in un edificio che non ha prevalente destinazione abitativa**
- 3) **parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa**
- 4) **edifici residenziali pubblici a prevalente destinazione abitativa**, ossia edifici di enti pubblici destinati ad abitazioni o a stabili residenze di collettività come ad esempio: case popolari
- 5) **edifici assimilati alle abitazioni non di lusso a condizione che costituiscano stabile residenza di collettività** (ad esempio, orfanotrofi, ospizi, brefotrofi, conventi), mentre non sono compresi gli immobili privi del carattere di stabile residenza, quali caserme, ospedali, scuole.

Beni significativi

I beni significativi elencati nel D.M. 29 dicembre 1999 sono i seguenti:

- **ascensori e montacarichi**
- **infissi esterni ed interni**
- **caldaie**
- **videocitofoni**
- **apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria**
- **sanitari e rubinetterie da bagno**
- **impianti di sicurezza.**

Il valore dei predetti beni è quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri per la produzione dei beni e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.

La fattura deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo (D.M. 29 dicembre 1999), che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso.

Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore della legge di bilancio).

Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.

In sostanza, nell'ipotesi in cui siano utilizzati, "beni significativi" il contribuente deve indicare in fattura il corrispettivo del servizio (soggetto ad IVA al 10%) al netto del valore dei detti beni, ed inoltre la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l'aliquota ridotta e l'eventuale parte soggetta all'aliquota del 22%.

Esempio di *applicazione dell'IVA ridotta al 10% in caso di beni significativi*

Intervento di manutenzione ascensore:

Valore complessivo dell'intervento = € 10.000

Valore parti ascensore = € 6.000

Valore manodopera per l'installazione (*)= € 4.000

Aliquote IVA applicabili (da tenere distinte in fattura):

Valore manodopera: € 4.000 x 10% = € 400

Valore parti ascensore fino a concorrenza del valore della manodopera: € 4.000 x 10% = € 400

Valore parti ascensore residuo: € (6.000-4.000 già assoggettato ad iva) = 2.000 x 22% = € 440
IVA complessivamente dovuta = € 1.240 (400+400+440)

** Il "valore della manodopera" comprende anche il valore delle materie prime e semilavorati, nonché in generale degli altri beni necessari per l'esecuzione dei lavori.*

Agevolazione 10% senza limiti in caso di manutenzioni straordinarie

L'agevolazione dell'iva al 10% nelle suddette tipologie, è rilevante solo in caso di manutenzioni ordinarie in quanto in caso di manutenzioni straordinarie l'aliquota del 10 è già prevista dal punto 127-duodecies della tabella A parte terza del DPR 633/1972, che non prevede limitazioni in presenza di beni significativi e per i subappalti.

(Finanziaria art. 1 comma 3 punto 19) 19. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.

Contributi a fondo perduto per opere di abbattimento barriere architettoniche

Legge 13/89 Art. 9

1. Per la **realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche** in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono **concessi contributi a fondo perduto** con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap.
2. Il contributo concesso **in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque milioni**; aumentato del **venticinque per cento** della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresì di un **ulteriore cinque per cento** per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 e 11, i **portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti** ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.
4. Nella lettera e) del comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "mezzi necessari per la deambulazione e la locomozione", sono sostituite dalle parole "mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento". La presente disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1988.

Art. 10

1. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
2. Il Fondo annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'art. 11, comma 5. **Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.**
3. **I sindaci**, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, **assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.**
4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti coprire l'intero fabbisogno, **il sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali** e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.
5. **I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.**

Art. 11

1. **Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1° marzo di ciascun anno.**
2. Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio.
3. **Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8.**
4. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla regione.
5. La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'art. 10, comma 2.

Art. 12

1. Il Fondo di cui all'articolo 10 è alimentato con lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici" per lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al fondo per l'anno successivo.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Domanda per il contributo a fondo perduto

La domanda con marca da bollo di E 16,00 completa di:

- **certificato d'invalidità rilasciato da una commissione medica della ASL** in originale o fotocopia autenticata (l'autentica può essere fatta presso l'Ufficio Legge 13/89 esibendo l'originale del certificato e la relativa fotocopia) o autocertificata, attestante **l'invalidità totale con difficoltà / impossibilità di deambulazione** - Mod. A/SAN o **la cecità assoluta** (che permette l'inserimento dell'istanza nella graduatoria con priorità)

OPPURE

certificato d'invalidità rilasciato da una commissione medica della ASL attestante l'handicap e con difficoltà/impossibilità deambulatoria **parziale** (che permette l'inserimento dell'istanza nella graduatoria senza priorità);

- copia del **preventivo di spesa**
- copia dei **documenti di identità** del richiedente e dell'avente diritto al contributo
- copia del **verbale di assemblea condominiale** nel caso in cui le opere da realizzare riguardino le parti condominiali dell'immobile

Dove presentare la domanda

Dipartimento P.A.U. – U.O. Procedimenti Edilizi Speciali – Ufficio Legge 13/89, sito in Viale della Civiltà del Lavoro 10 (piano terra, stanza n. 19) nei giorni lunedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30.
Ingresso secondario: Via dell'Urbanistica n. 2 (dotato di rampa di scivolo)

Per ulteriori informazioni si può telefonare al n. 06.6710.5836/5840 dalle ore 9.00 alle ore 10.00 nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì oppure inviare Email al seguente indirizzo:

contributi.barrierearchitettoniche@comune.roma.it

<http://www.urbanistica.comune.roma.it/barriere-architettoniche.html>

Come viene calcolato il contributo

Il contributo concesso è pari:

- alla spesa effettivamente sostenuta per costo fino ad Euro 4.000,00
- per costi da Euro 4.000,00 ad Euro 19.500,00 il contributo è aumentato del 25% della quota parte di spesa effettivamente sostenuta superiore ai 4.000,00 euro; Esempio: per una spesa di Euro 10.000,00 il contributo è pari ad Euro 4.000,00 più il 25 % di Euro 6.000,00 pari ad Euro 5.500,00
- per costi da Euro 19.500,00 ad Euro 52.000,00 il contributo è aumentato di un ulteriore 5 % per la quota parte eccedente euro 19.500,00; Esempio: per una spesa di Euro 40.000,00 il contributo è pari ad Euro 4.000,00 + il 25 % di Euro 15.500,00 + il 5 % di Euro 20.500,00 cioè di Euro 4.000,00 + Euro 3.875,00 + Euro 1.025,00 ovvero per un contributo pari ad Euro 8.900,00
- per costi superiori ad Euro 52.000,00 il contributo è pari ad Euro 9.500,00.

Cumulabilità delle detrazioni e contributi

E' possibile cumulare i seguenti contributi con detrazioni:

- il contributo a fondo perduto ex legge 13/89
- la detrazione irpef, attualmente del 50%, per ristrutturazioni edilizie
- detrazione Irpef del 19%, "spese necessarie per la deambulazione, locomozione e sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedito capacità motorie, di cui all'art. 3 della Legge 104/92", prevista dall'art. 15 del T.U.I.R.. Per queste spese la detrazione non è fruibile contemporaneamente all'agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia (nota come detrazione del 50%). La detrazione del 19% spetta solo sull'eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta la detrazione per ristrutturazione edilizia (quest'ultima è pari al 50%).

Riqualificazione energetica e Eco Bonus comunicazioni all'Enea

Si proroga al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65% sulle spese per gli interventi di risparmio energetico.

La detrazione è stata ridotta dal 65% al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative:

- interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
- schermature solari
- sostituzione della sola caldaie di riscaldamento con una a condensazione almeno di classe A

Non sono detraibili le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe energetica A.

La detrazione è stata ridotta dal 65% al 50% per gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

(Finanziaria) "4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: « 2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro »;

Nella riqualificazione energetica invece accade il contrario la legge fissa il limite della detrazione massima (variabile a seconda del tipo di intervento) e l'aliquota, pertanto il limite di spesa massimo si calcola dividendo

la detrazione ad esempio di E 30.000 per il rapporto tra aliquota e 100, pertanto in caso di aliquota del 65% la spesa massima sarà E 46.153,84 ($E\ 30.000 : 0,65$), quindi ho:

- **limite massimo di spesa** è variabile, nel caso suddetto è E 46.153,84
- **la detrazione massima** è variabile, nel caso suddetto è E 30.000
- **l'aliquota è 65%**

Detrazione 50% Riqualificazione energetica	Tetti massimi della detrazione sulle singole unità immobiliari
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale , integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione (comma 347) Se non uniti a sistemi di termoregolazione evoluti	30.000 euro
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	30.000 euro
Sostituzione finestre e schermature solari	60.000 euro

Detrazione 65% Riqualificazione energetica	Tetti massimi della detrazione sulle singole unità immobiliari
Riqualificazione energetica globale (comma 344) Micro generatori con risparmio 20%	100.000 euro (65% di 153.846,15 euro), ci deve essere un risparmio del 20%
Interventi sull'involucro di edifici esistenti , riguardanti strutture opache orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi (comma 345)	60.000 euro (65% di 92.307,69 euro)
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346)	60.000 euro (65% di 92.307,69 euro)
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale , integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione (comma 347), in unione con sistemi di termoregolazione evoluti	30.000 euro (65% di 46.153,84 euro)

L'ENEA deve effettuare controlli a campione sulle relazioni dei professionisti nei quali devono attestare le condizioni che comportano il raggiungimento del beneficio di detrazione del 70% o 75%. La novità sta nel fatto che ora effettua controlli su tutte le agevolazioni spettanti.

(Finanziaria) '8) al comma 2-quinquies, dopo le parole: « *effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni,* » sono inserite le seguenti: « *nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo* »

Infine, l'individuazione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA avverrà ad opera di un D.M. di prossima emanazione.

Comunicazioni dell'Amministratore

Inoltre, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi agevolabili, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.

L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

(Finanziaria) 4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: « 2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze,

(Finanziaria) '11) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti: « 3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio.

La detrazione spetta sia a:

- Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati
- Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,

per gli interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché alle cooperative di abitazione.

(Finanziaria) « 2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni,

adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci »;

Dal 21/11/2018 Aperto il Sito dell'Enea per le comunicazioni

L'Amministratore, per gli interventi "degradati alla detrazione del 50%", che comportano un risparmio energetico:

- effettuati dal 01/01/2018 al 21/11/2018 e già ultimati, deve effettuare la comunicazione all'Enea entro 90 giorni
- se gli interventi non sono ancora terminati la comunicazione va effettuata entro 90 giorni dal fine lavori

<http://www.acs.enea.it/>

(per l'informativa)

<https://ristrutturazioni2018.enea.it/index.asp> (per le comunicazioni)